



Programma di sviluppo rurale 2014-2020

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

ALLEGATO n. 6: Termini e definizioni d'uso progettuale

Gruppo di Azione Locale
Riviera dei Fiori

PROGETTO 3.1.1

Progetto di Cooperazione - Interventi finalizzati a garantire i servizi essenziali alla popolazione rurale e sostegno all'agricoltura sociale

Definizioni

Disagio:

In generale si intende una condizione personale di malessere, dovuta a situazioni problematiche di varia natura, transitorie o durature. Il disagio può dipendere da fattori legati alla salute psico-fisica, a problemi relazionali, sociali e economici. Gli interventi a favore di queste persone devono tendere a colmare il tipo di svantaggio che impedisce loro di raggiungere la massima autonomia possibile o migliorare la loro qualità di vita attraverso una adeguata integrazione sociale

Soggetto svantaggiato:

La normativa prevede alcune categorie di soggetti svantaggiati dal punto di vista dell'integrazione lavorativa per le quali si prevedono interventi di supporto e protezione e agevolazioni fiscali per i datori di lavoro.

In particolare i soggetti svantaggiati (ai sensi ART. 4 L. 381/91 modificato dalla Legge 193/2000) sono:

- Invalidi fisici, psichici o sensoriali ó normativa specifica di inserimento lavorativo: L. 68/99 (si veda CMD in seguito);
- Ex degenti di istituti psichiatrici; soggetti in trattamento psichiatrico;
- Tossicodipendenti;
- Alcolisti;
- Minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare;
- Le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 l. 354/75.

Sotto il *profilo lavorativo* sono considerati soggetti svantaggiati (ai sensi del REGOLAMENTO (CE) N. 2204/2002 DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 2002 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione, lettera f):

- i giovani aventi meno di 25 anni che abbiano completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e che non abbia ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;
- i lavoratori migranti che si spostino o si siano spostati all'interno della Comunità o che divengano residenti nella Comunità per assumervi un lavoro e che necessino di una formazione professionale e/o linguistica;
- le persone che non abbiano lavorato, né seguito corsi di formazione, per almeno due anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare;
- le persone che desiderino riprendere un'attività lavorativa dopo un'interruzione di almeno tre anni, in particolare quelle persone che abbiano lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare;
- le persone prive di un titolo di studio di livello secondario superiore priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;
- qualsiasi persona di più di 50 anni priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;
- i disoccupati di lungo periodo, ossia senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti, o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni;
- qualsiasi persona che non abbia ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente da quando è stata sottoposta a una pena detentiva o a un'altra sanzione penale;
- qualsiasi persona riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale;
- qualsiasi persona adulta che viva sola con uno o più figli a carico;
- qualsiasi donna di un'area geografica nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100 % della media comunitaria da almeno due anni e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150 % del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti.

Tutte le elencate tipologie di Soggetti Svantaggiati possono rientrare nell'ambito delle attività previste nei Progetti di cui alla Mis. 16.9 purché opportunamente segnalate e presentate dai competenti Servizi territoriali preposti.

Con la LEGGE 15 marzo 2017, n. 33 *Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali*, la sfera dei Soggetti Svantaggiati si è allargata anche a coloro che rientrano nel così detto stato di "povertà". Per tale segmento di soggetti sono previsti due tipologie di intervento:

- l'assegnazione di un sussidio (il REI reddito di integrazione sociale/lavorativa) tale tipologia di intervento risulta non perseguibile nell'ambito della progettazione nella Mis. 16.9;
- **PROGETTO PERSONALIZZATO DI INTEGRAZIONE SOCIALE E LAVORATIVA** che può essere realizzato nell'ambito delle iniziative previste nei Progetti di cui alla Mis. 16.9.

Inclusione sociale e lavorativa: L'inclusione indica lo stato di appartenenza a qualcosa, l'inclusione sociale rappresenta quindi la condizione in cui tutti gli individui vivono in uno stato di equità e di pari opportunità, indipendentemente dalla presenza di disabilità o di povertà. Il termine **inclusione sociale** si riferisce alla società e alle sue attività inclusive. Abbraccia numerosi aspetti e ambiti tra i quali l'inclusione scolastica e l'inclusione lavorativa. Il fine ultimo dell'inclusione sociale è garantire l'inserimento di ciascun individuo all'interno della società indipendentemente dalla presenza di elementi limitanti.

Formazione lavorativa: Per formazione lavorativa o istruzione professionale si intende il percorso di formazione che si deve intraprendere una persona per accostarsi a una professione e per essere pronti ad entrare (o rientrare) nel mondo del lavoro.

- Si parla di **formazione professionale iniziale** se questa è rivolta ai giovani che si accostano per la prima volta al mondo del lavoro.
- Si parla di **formazione professionale continua** se è rivolta ad adulti che sono stati esclusi dal mondo del lavoro (disoccupato) e/o che intendono riqualificarsi in vista di un nuovo o di un migliore inserimento.

Entrambe le tipologie formative possono rientrare nell'ambito della progettazione a bando purché rivolte a soggetti svantaggiati.

Attività di svago: Attività progettuali finalizzate alla creazione di servizi (in azienda agricola) finalizzati alla "*ricreazione*" e "*tempo libero*" di persone svantaggiate. Tali attività devono essere considerate utili e necessarie per la funzione di contribuire al raggiungimento di risultati, anche individuali o su gruppi di persone, da parte dei servizi sociali territoriali (pianificazione di programmi congiunti) o risultare necessari per lo svolgimento di attività in convenzione con altri soggetti impegnati nel sociale.

Attività occupazionali: attività previste a progetto finalizzate a creare ambienti ed attività che impegnino il fare dei soggetti fruitori in termini fisici o mentali. Tali attività possono essere legate allo svago o risultare propedeutiche a vere e proprie attività lavorative e, come per le attività di svago, devono essere inserite nell'ambito di una programmazione dei servizi pubblici o in convenzione con altri soggetti impiegati nel sociale.

Attività lavorative: comprendono tutte quelle iniziative progettuali finalizzate ad accogliere, preparare ed inserire persone svantaggiate in percorsi lavorativi specifici.

Attività di accoglienza: messa a disposizione di strutture e servizi aziendali che, in abbinamento con le Attività descritte in precedenza o singolarmente, determinano la permanenza diversificata del soggetto svantaggiato in modo continuato (diurno, giornaliero o per periodi determinati) in azienda agricola.

Attività riabilitative: processi di soluzione dei problemi e di educazione nel corso del quale si porta una persona a raggiungere il miglior livello di vita possibile sul piano fisico, funzionale, sociale ed emozionale, con la minor restrizione possibile delle sue scelte operative.